

ALLEGATO A

L.R. 19 DEL 30 NOVEMBRE 2023 “NORME DELLA PIANIFICAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” ART. 4 - CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE INTERISTITUZIONALE – CEVI - INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE E APPROVAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE PER LE PROCEDURE DI VARIANTI AI PRG VIGENTI DI CUI AL COMMA 15 DELL’ART.33.

PREMESSA

Scopo del presente documento è fornire indicazioni operative per le procedure di variante ai PRG vigenti di cui al comma 15 dell’art.33 della L.R. 19/2023.

Il procedimento di tali varianti si svolge con il metodo della copianificazione e della valutazione interistituzionale (CeVI) e nelle relative Conferenze tramite l’approvazione da parte del comune di una Proposta tecnica preliminare (di seguito PTP) corredata dal documento di verifica di assoggettabilità alla VAS, entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 1° gennaio 2024.

Fermo restando quanto diversamente stabilito dal comma 15 dell’art. 33 per tali procedimenti si seguono le modalità di cui agli articoli 4 e 15 della L.R. 19/2023, tramite la presentazione in sede di CeVI della PTP, e della proposta di progetto definitivo di variante (di seguito proposta di PDV) previa trasmissione del progetto preliminare di variante (di seguito PPV).

Per queste tipologie di varianti, la PTP sostituisce il documento programmatico, il PPV sostituisce il progetto preliminare del PUG e il PDV sostituisce il progetto definitivo del PUG di cui all’articolo 15 della L.R. n. 19/2023.

1. FUNZIONE E RUOLI DELLA CEVI

La conferenza di CeVI ha l’obiettivo di realizzare la concertazione istituzionale tra le amministrazioni interessate dall’esercizio delle funzioni di pianificazione, attraverso l’integrazione delle diverse competenze e la ricerca della condivisione degli obiettivi generali e delle scelte delle varianti.

Ai sensi del comma 15 dell’art.33 della L.R. 19/2023, il procedimento di formazione e approvazione delle varianti si svolge con il metodo della copianificazione e della valutazione interistituzionale attraverso la partecipazione delle amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e di tutela del paesaggio alla conferenza di CeVI ai sensi degli articoli 4 e 15 della medesima legge.

Le amministrazioni con diritto di voto convocate dal Comune, in quanto amministrazione procedente, e che approva la variante, sono oltre al Comune stesso, che presiede la Conferenza, la Regione, la Provincia territorialmente competente e il Ministero della Cultura (Soprintendenza territorialmente competente e Segretariato regionale).

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA CEVI

2.1 COMUNICAZIONE APPROVAZIONE PROPOSTA TECNICA PRELIMINARE

Contestualmente all’approvazione da parte del Consiglio comunale della PTP e sua pubblicazione per almeno 30 giorni, il legale rappresentante del Comune ne dà comunicazione in via telematica (PEC), alle amministrazioni con diritto di voto e, ove necessario, ai soggetti partecipanti alla CeVI per la resa dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché ai soggetti di cui alla lett. b) e c) del comma 13 dell’art.15 della L.R. 19/2023.

Il Comune, quale autorità procedente VAS invia la stessa comunicazione all' autorità competente VAS al fine di condividere la proposta dell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) di cui al D.lgs. 152/2006 entro il termine di 15 giorni.

La comunicazione deve essere trasmessa ai soggetti partecipanti alla Conferenza, per gli aspetti di competenza anche ai fini di un controllo formale della completezza documentale, e per eventuali richieste integrative per la resa in CeVI dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, tra i quali e a titolo indicativo, il parere geomorfologico, igienico-sanitario, paesaggistico, e quanto altro necessario per l'esame della proposta.

La PTP si compone di una Relazione illustrativa delle finalità, obiettivi, esiti attesi e criteri di impostazione, nonché degli oggetti della variante, corredata dagli elaborati cartografici e tecnici-normativi utili e necessari alla valutazione preliminare per ogni specifica competenza, dal Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS (fase di screening e/o scoping) di cui agli artt.12 e 13 del d.lgs.152/2006 e da tutti gli atti amministrativi relativi all'approvazione della PTP, anche con riferimento ai contenuti di cui al punto 5.3 alla DGR 1287/1997.

2.2 CONVOCAZIONE E DURATA DELLA CONFERENZA DI CEVI

La Conferenza di CeVI si struttura in fasi distinte e temporalmente determinate: 1° CeVI, 2° CeVI ed eventuale ulteriore CeVI, le quali si possono svolgere in più sedute nell'ambito dei termini previsti dalla L.R. 19/2023.

La seduta iniziale della 1° CeVI è convocata non prima di 30 giorni dalla pubblicazione della PTP, e comunque non prima che il Comune abbia dato riscontro alle eventuali richieste di integrazione al fine della verifica della completezza formale della documentazione.

La 1° conferenza di CeVI esprime la sua valutazione sulla PTP entro 60 giorni dalla prima seduta. La 2° conferenza di CeVI è convocata previa adozione da parte del Consiglio comunale della proposta di PDV ed esprime la sua valutazione sulla proposta stessa entro 90 giorni dalla prima seduta.

Nella 1° e nella 2° CeVI, con il consenso unanime dei soggetti con diritto di voto, è possibile prorogare il termine per la conclusione dei lavori di non oltre 30 giorni.

Se il Consiglio comunale non intende accettare gli esiti della 2° conferenza di CeVI, il Comune, entro 30 giorni, può riproporre gli aspetti su cui dissente convocando un'ulteriore e definitiva conferenza di CeVI che, entro 30 giorni dal suo insediamento, esprime la propria decisione definitiva; in tal caso la variante può essere approvata solo se adeguata a tale definitiva valutazione della conferenza.

Le sedute della CeVI, sono indette dal legale rappresentante dell'ente competente all'approvazione della variante o da un suo delegato con almeno 15 giorni di anticipo.

La convocazione deve indicare oggetto, luogo, data, ora e modalità con cui si terrà la conferenza che può svolgersi in presenza, preferibilmente presso il soggetto procedente, mediante videoconferenza o in modalità mista.

Della convocazione è data notizia nel sito istituzionale dell'ente procedente.

2.3 PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CONVOCATI

L'adesione alla partecipazione, o l'indisponibilità alla stessa, deve essere obbligatoriamente trasmessa, da tutti i soggetti invitati, tempestivamente e comunque entro 7 giorni dall'avvenuta convocazione, unitamente alla trasmissione delle eventuali deleghe, di cui si darà atto nei verbali della conferenza di CeVI.

In caso di indisponibilità dei soggetti con diritto di voto che deve essere adeguatamente motivata, la conferenza non può essere validamente convocata, e la seduta sarà posticipata di non oltre 10 giorni.

2.4 RAPPRESENTANZA ED ESPRESSIONE DEGLI ENTI

Ai sensi del comma 2 dell'art.4 della L.R. 19/2023, la conferenza di CeVI costituisce la sede nella quale le amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e di tutela

del paesaggio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e per gli aspetti di competenza, si esprimono in relazione al Piano territoriale regionale (PTR), al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), al Piano urbanistico generale unico (PUG) e alle loro varianti con le modalità di cui agli articoli 11, 13 e 15.

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 19/2023, ogni amministrazione con diritto di voto partecipa alla conferenza con un rappresentante unico, delegato dagli organi istituzionalmente competenti che esprime la volontà dell'ente con parere unico, tenuto conto dei contributi e degli eventuali pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente forniti per competenza dalle strutture, dagli organi e dagli uffici dell'ente stesso.

Il rappresentante unico può avvalersi delle strutture tecniche dell'ente di appartenenza, che intervengono ai lavori della conferenza con funzioni di ausilio e di supporto.

Poiché l'amministrazione procedente deve tenere conto degli esiti della conferenza, è necessario che i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente siano resi nell'ambito della CeVI e siano motivati e articolati esplicitando i suggerimenti, le raccomandazioni, le eventuali prescrizioni o le condizioni cui viene subordinata la valutazione positiva degli elaborati, da richiamare nel verbale finale, portati all'esame della conferenza ai fini della progettazione definitiva della variante da parte del Comune.

I soggetti che partecipano alla conferenza senza diritto di voto come indicati ai commi 13 e 14 dell'art. 15 della L.R. 19/2023, se consultati dalla conferenza stessa, producono in sede di prima riunione l'atto che legittima la loro presenza in CeVI con le modalità indicate dalla disciplina dell'ente, istituzione o associazione di appartenenza e i loro interventi sono verbalizzati.

2.5 PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA CONFERENZA

Con la presente delibera di Giunta si individua il Dirigente della struttura competente in materia di urbanistica come rappresentante unico regionale a partecipare alle conferenze di CeVI, con facoltà di delega.

Inoltre per casi ritenuti di particolare interesse strategico, si individua il Direttore del Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione Civile, con facoltà di delega, quale rappresentante unico regionale, su proposta del dirigente competente in materia di urbanistica, fermo restando che l'istruttoria della raccolta pareri rimane assegnata al Settore competente in materia di urbanistica. Il rappresentante regionale ha il compito di formulare il parere unico della Regione, per la conferenza di CeVI ai sensi del comma 4 dell'art.4, raccogliendo tutti i pareri previsti per legge delle altre strutture dell'ente, nonché di esprimere il voto.

Per formulare il parere unico regionale, il rappresentante ha la facoltà di indire conferenze di servizi interne ai sensi della Legge 241/1990, per acquisire in modo coordinato i pareri e i contributi necessari, da rendere entro quindici giorni dall'indizione della conferenza e di avvalersi ove ritenuto necessario di tavoli tecnici interni da istituire con successivo atto.

Qualora lo ritenga opportuno, il rappresentante unico regionale può farsi accompagnare in conferenza da altro dirigente, competente per altro atto di assenso ricompreso nel parere unico, il quale è tenuto a partecipare alla conferenza di CeVI con funzione di supporto.

2.6 FUNZIONI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA

L'atto di convocazione deve indicare, il soggetto il quale, oltre a rappresentare il Comune quale amministrazione procedente, assumerà le funzioni di presidenza della conferenza di CeVI.

Il presidente coordina lo svolgimento della discussione e dispone le successive convocazioni, nel rispetto delle tempistiche previste dalla L.R. 19/2023

L'amministrazione procedente provvede inoltre a curare le funzioni di segreteria volte a garantire l'operatività della conferenza e la verbalizzazione del suo svolgimento e delle sue conclusioni.

I verbali di ogni seduta di conferenza di CeVI vengono redatti dal segretario della conferenza e, al fine di assicurare ai soggetti partecipanti la possibilità di apporre correzioni od eventuali integrazioni formali al verbale, garantendo la trasparenza e il contraddittorio, vengono caricati e condivisi nell'apposita sezione della piattaforma MeetPAD.

Il presidente provvede infine a caricare, dopo le eventuali integrazioni e/o correzioni, copia del verbale conclusivo di ogni singola seduta che viene sottoscritto da tutti i soggetti convocati con diritto di voto.

2.7 ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA

Nelle more del perfezionamento della piattaforma MeetPAd Plus, gli adempimenti previsti da tale atto saranno espletati tramite il MeetPAd, un'infrastruttura applicativa regionale per la pianificazione e gestioni di incontri e dei relativi processi di lavoro collaborativo tra soggetti della PA, in forma interamente digitale.

L'espletamento di tutti gli adempimenti previsti nell'esercizio delle attività della CeVI dovrà avvenire tramite il corretto utilizzo della piattaforma MeetPAd volta a garantire sia il principio di trasparenza, mediante la completa accessibilità dei documenti relativi alla pratica da trattare, sia il principio della tracciabilità, assicurato dalla verbalizzazione delle sedute e dalla archiviazione dei relativi documenti.

L'amministrazione procedente dovrà quindi utilizzare la Piattaforma MeetPAD nei seguenti casi:

- Invio delle convocazioni di tutte le sedute di CeVI nei termini previsti;
- Invio dell'adesione alla partecipazione unitamente alle eventuali deleghe da parte dei soggetti partecipanti alla CeVI o comunicazioni di indisponibilità alla partecipazione di cui al punto 2.3;
- Invio delle comunicazioni e della documentazione prevista e richiesta nelle fasi della CeVI;
- Caricamento dei verbali sottoscritti delle sedute;
- Caricamento del parere unico da parte di ogni amministrazione partecipante;
- Acquisizione e archiviazione dei file dei lavori nella piattaforma.

2.8 MANCATA ESPRESSIONE O ASSENZA DI POSIZIONE PREVALENTE DI TALUNA AMMINISTRAZIONE PARTECIPANTE

Ai sensi del comma 6 dell'art.4 della L.R. 19/2023, la mancata espressione dei partecipanti con diritto di voto nelle conferenze di CeVI, inerenti le varianti di cui al comma 15 dell'art.33, si considera espressione di assenso, fatta eccezione per il Ministero della Cultura per il quale in caso di mancata espressione non si producono gli effetti di cui agli articoli 145, comma 4, e 146, comma 5 del D.lgs. 42/2004.

Ai sensi del comma 18 dell'art.15 della L.R. 19/2023 qualora la votazione si concluda senza una posizione prevalente, il Ministero della Cultura non è computato tra i votanti e si esprime con parere vincolante in relazione alla conformazione e all'adeguamento dello strumento urbanistico alle previsioni della pianificazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 145 del d.lgs. 42/2004, ai sensi della lettera b) del comma 16.

Ai sensi del comma 16 dell'art.15 della L.R. 19/2023, sono in ogni caso vincolanti ai fini della valutazione conclusiva, della CeVI, ancorché minoritarie, le posizioni espresse:

- a) dalla Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:
 - in merito alla compatibilità con gli strumenti di pianificazione regionale e al recepimento dei loro eventuali contenuti prescrittivi, nonché degli atti e dei piani in materia di paesaggio, ambiente, rischio idro-geomorfologico e sismico, rischio di incidente rilevante, infrastrutture e attrezzature di livello regionale, interregionale o statale,
 - per garantire il coordinamento e l'attuazione di politiche comunitarie e nazionali, nonché settoriali regionali nelle materie di competenza, definite in atti dotati di efficacia;
 - per garantire il rispetto della L.R. 19/2023.
- b) dal Ministero della cultura, in relazione alla conformazione e all'adeguamento dello strumento urbanistico alle previsioni della pianificazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 145 del d.lgs. 42/2004.

3. PROCEDURE DI VAS PER LE VARIANTI DI CUI AL COMMA 15 DELL'ART. 33 DELLA L.R. 19/2023

Le procedure preliminari di VAS necessarie (screening e/o scoping di cui agli artt. 12 e 13 del D.lgs. 152/2006) vanno espletate all'interno della prima CeVI.

Fermi restando i termini necessari per l'espletamento delle procedure preliminari di VAS di cui agli artt. 12 e 13 del D.lgs. 152/2006, la prima conferenza di CeVI conclude i propri lavori entro 60 giorni dalla prima riunione, salvo proroga di non oltre 30 giorni disposta con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto.


Se la verifica di assoggettabilità a VAS si conclude con l'assoggettamento, la verifica preliminare di cui all'art.13 comma 1 del D.lgs. 152/2006 si svolge all'interno della prima CeVI.

Per le fasi successive, si procede come indicato dai commi 4 e seguenti dell'art.15 della L.R. 19/2023.

4. SCHEMI PROCEDIMENTALI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DI CEVI PER LE VARIANTI AI PRG VIGENTI AI SENSI DELL'ART.33 COMMA 15 DELLA L.R. 19/2023


4.1 Variante al PRG vigente e Verifica di assoggettabilità a VAS

FASE PRELIMINARE DI CUI AL PAR. 2, PUNTO 2.1



4.2 Variante al PRG vigente e Procedura di VAS (a seguito di verifica di assoggettabilità a VAS e/o scoping)

FASE PRELIMINARE DI CUI AL PAR. 2, PUNTO 2.1



SIGLE:

CEVI=CONFERENZA DI COOPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE INTERISTITUZIONALE

CC=CONSIGLIO COMUNALE

PTP=PROPOSTA TECNICA PRELIMINARE DI VARIANTE

PPV=PROPOSTA PRELIMINARE DI VARIANTE

PDV=PROPOSTA DEFINITIVA DI VARIANTE

RA=RAPPORTO AMBIENTALE

RP=RAPPORTO PRELIMINARE

SCA=SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

A.C. VAS=AUTORITÀ COMPETENTE VAS

A.P. VAS=AUTORITÀ PROCEDENTE VAS